

Visabit S.r.l.
Via Piatti 15/17
24125 - Bergamo (BG)
info@visabit.it
P.I. 04130870167
info@visabit.it
www.visabit.it

1. Oggetto del contratto

Con L'Altro Testamento, Visabit srl (Mandataria) si obbliga rendere note agli eredi le video-volontà del cliente (Mandante).

Per conto del Mandante, la Mandataria si obbliga a realizzare un video nel quale il Mandante esprime le sue ultime volontà (di seguito video-volontà).

Le video-volontà potranno sempre essere modificate dal Mandante successivamente alla registrazione.

2. Onerosità del mandato (art. 1709 c.c.)

Il pagamento avviene solo con carta di credito del Mandante stesso e prevede:

- a) un compenso una tantum per l'esecuzione del mandato è di € 89,00;
- b) un compenso ricorrente per la conservazione è di € 9,00 annui;
- c) un compenso solo eventuale per ogni modifica delle video-volontà è di € 49,00;
- d) un compenso solo eventuale per la firma di un testimone indicato dal Mandante: è di €19,00;
- e) un compenso solo eventuale per la copertura in caso di morte da infortunio fino ad un massimo di €20.000,00, è di € 8,00.

Il Mandante si obbliga a versare l'intero compenso richiesto per l'esecuzione del mandato e per la conservazione, oltre al corrispettivo per gli altri eventuali servizi ulteriori richiesti on-line.

6. Modalità di adempimento (consegna)

Alla morte del Mandante, gli eredi o i destinatari a cui il Mandante ha comunicato di aver lasciato delle video-volontà contatteranno la Mandataria per ottenere le video-volontà del Mandante, presentando il certificato di morte.

7. Dati personali

La Mandataria si impegna, nel trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del contratto ed anche dopo la sua cessazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti le disposizioni della vigente normativa in materia di privacy.

8. Diritto applicabile

Per quanto non previsto nel contratto, le parti fanno riferimento alla legge italiana. Pertanto, qualora il contenuto delle video-volontà fosse contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, o incitasse al suicidio, alla guerra, all'odio ed in particolar modo all'odio razziale oppure facendo discriminazioni in base al sesso, al genere, alla lingua, all'etnia o alla religione, oppure ancora contenesse frasi offensive, insulti o minacce, il video registrato non verrà conservato, verrà cancellato e la mandataria tratterrà solo il compenso indicato sub 2.a).

Visabit S.r.l.
Via Piatti 15/17
24125 - Bergamo (BG)
info@visabit.it
P.I. 04130870167
info@visabit.it
www.visabit.it

9. Clausola di negoziazione assistita

Prima di adire l'autorità giudiziaria sopra individuata per dirimere tutte le eventuali controversie derivanti dal Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti faranno ricorso alla Negoziazione Assistita (ai sensi dell'art. 2 del D.L. n.132/2014 convertito con L.162/14).

Le parti si impegnano fin dall'inizio a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole le controversie sopra indicate con l'assistenza dei rispettivi avvocati; la procedura di negoziazione dovrà concludersi entro e non oltre 3 mesi dalla richiesta scritta notificata all'altra parte e le parti danno atto di essere a conoscenza che l'eventuale accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo; ognuna delle parti provvederà a pagare il rispettivo avvocato ed eventuali tecnici di parte per l'opera dagli stessi prestata nella procedura di negoziazione assistita.

